



CITTA' DI POLICORO

PROVINCIA DI MATERA

Piazza Aldo Moro n. 1

C.A.P. 75025 - TEL. 0835/9019111 - FAX. 0835/972114 - P. IVA 00111210779
www.policoro.gov.it - posta@policoro.gov.it - protocollo@pec.policoro.gov.it

Reg. Gen. N. 5445

ORDINANZA PER LA MACELLAZIONE DEI SUINI PRESSO IL DOMICILIO DI PRIVATI PERIODO INVERNO 2019

IL SINDACO quale AUTORITA' SANITARIA LOCALE

CONSIDERATO che la macellazione ad uso privato, ai sensi dell'art. 13 del R.D. 3298/28, è consentita, così come la relativa lavorazione, per carni di animali della specie suina, presso il domicilio dei privati in forza di norme che traggono origine da un fenomeno storico per un territorio, tra l'altro, a caratterizzazione rurale come la nostra città;

ACCERTATO che il suddetto articolo prevede una autorizzazione apposita del Sindaco, ma che, per criteri di efficienza ed efficacia dell'Autorità Amministrativa, si intende trasformare l'autorizzazione prevista per i singoli casi di macellazione in una autorizzazione complessiva data dalla presente Ordinanza che prevede in dettaglio i requisiti per i beneficiari della presente autorizzazione e le prescrizioni cui devono attenersi anche da un punto di vista di adempimenti amministrativi, in particolare per quanto attiene l'obbligo di comunicazione al Comune della prevista macellazione;

VISTA la disciplina contenuta nel D.Lgs n. 333/98 in materia di "Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento" ed in particolare l'art. 9;

CONSIDERATO che tali norme dispongono che i privati debbano agire, pur derogando alla disciplina generale, nel rigoroso rispetto della tutela degli animali durante la macellazione;

RITENUTO di dovere disciplinare ulteriormente tale materia, al fine di meglio garantire che la prevista attività di macellazione a domicilio avvenga nel rispetto delle finalità perseguite dal legislatore, delle norme poste a tutela e protezione degli animali, di quelle riguardanti l'igiene degli alimenti e di tutte le disposizioni applicabili;

RITENUTO, inoltre, necessario autorizzare e regolamentare la macellazione dei suini per autoconsumo familiare;

Visto il Regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni, approvato con R.D. n. 3298/28 e le circolari ACIS n. 95 del 14.09.1950 e n.87 del 27.08.1952;

Visto il Regolamento 854/2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

Visto il Regolamento 2075/2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni;

Visto l'art. 13 della legge 23 dicembre 1978, n° 833 ;

Vista la L.R. Basilicata n° 3 del 1° febbraio 1999;

Vista la nota n.02/2019 del 08-01-2019 dell'A.S.M. DI MATERA - Dip. DI PREVENZIONE DELLA SANITA' E DEL BENESSERE ANIMALE - U.O. SERVIZIO VETERINARIO IGIENE DEGLI ALIMENTI - DISTRETTO SANITARIO DI POLICORO/MT avente ad oggetto: "**Macellazione domiciliare dei suini per autoconsumo**";

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DISPONE



CITTA' DI POLICORO

PROVINCIA DI MATERA

Piazza Aldo Moro n. 1

C.A.P. 75025 - TEL. 0835/9019111 - FAX. 0835/972114 - P. IVA 00111210779
www.policoro.gov.it - posta@policoro.gov.it - protocollo@pec.policoro.gov.it

È consentita la macellazione dei suini a domicilio, per autoconsumo, dal **09 GENNAIO AL 28 FEBBRAIO 2019**, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- coloro che intendono macellare suini nel territorio comunale per autoconsumo devono sottoporre l'intero animale, entro 24 ore dall'abbattimento e prima di iniziare la lavorazione delle carni nel proprio domicilio, alla visita ispettiva veterinaria;
- la prestazione veterinaria che avverrà c/o il domicilio dei richiedenti DAL **LUNEDI' AL VENERDI'**, dalle ore **09,00 alle ore 11,00**, previo versamento dei diritti sanitari, pari a **€ 11,22 per ciascun suino**, tramite bollettino di conto corrente postale n. **95747143** intestato all'A.S.M. - Servizio Veterinario U.O. "B", (causale: visita suino/i macellato/i a domicilio) ed ulteriore versamento di **€ 3,74/a capo, per l'esame trichinoscopico all'I.Z.S. di Foggia su c.c.p. n. 12938718 (causale: esame trichinoscopico per n. __suino/i).**

2) I soggetti di cui al punto 1, devono dare comunicazione scritta, in triplice copia, mediante modulo disponibile presso il Comando di Polizia Municipale, **almeno 3 (tre) giorni lavorativi** prima della data prevista per la macellazione, da presentare all' Ufficio Protocollo del Comune; il modello, debitamente compilato e protocollato, insieme alle ricevute di versamento innanzi indicate, **sostituisce l' autorizzazione da parte di questa Autorità Comunale;**

3) Che gli stessi soggetti concordino con il referente del Servizio Veterinario U.O.B dell'Azienda Sanitaria A.S.M. ex A.S.L. 5 di Montalbano J.co – **Dott. Giuseppe Bruno** la normale programmazione della visita ispettiva, ai seguenti recapiti telefonici: **320-2296829/0835-986516 (Tel/Fax).**-

4) l'abbattimento del suino deve avvenire senza causare dolore, ansia o sofferenza;

5) il dissanguamento, mediante recisione dei grossi vasi del collo, va svolto in modo rapido e completo, possibilmente con l'animale appeso;

6) non arrecare disturbo alle abitazioni vicine nel corso delle operazioni di macellazione;

dopo la macellazione, in attesa dell'esito dell'esame trichinoscopico, si potrà procedere alla trasformazione delle carni solo se le stesse rimarranno presso il luogo in cui è avvenuta la macellazione;

7) La macellazione è consentita a qualsiasi privato che disponga di un luogo idoneo e fino ad un numero massimo di **quattro capi** per nucleo familiare. Le carni ottenute non possono essere commercializzate.

8) La macellazione dei suini deve essere eseguita da personale esperto, previo stordimento effettuato mediante pistola a proiettile captivo.

9) Gli strumenti utilizzati e gli utensili, devono essere conservati in buone condizioni d'igiene, lavati e disinfettati

prima e dopo ogni macellazione e lavorazione delle carni.

10) Le carni, gli organi e i visceri non possono essere allontanati dal luogo della macellazione.

11) l'attestazione di avvenuta visita sanitaria dovrà risultare da dichiarazione rilasciata dal Veterinario competente.

12) Il campione prelevato dal Veterinario Ufficiale, sarà inviato dallo stesso, per il tramite della ASM, all'I.Z.S di FG-sezione diagnostica di Matera per essere sottoposto ad esame trichinoscopico.

13) nessuna parte dell'animale potrà essere consumata prima dell'esito favorevole dell'esame trichinoscopico certificato dal laboratorio I.Z.S.

14) Gli interessati che intendono rivolgersi a laboratori accreditati, diversi dall'IZS di Foggia, dovranno contattare i medesimi e provvedere all'inoltrò del campione, dopo il prelievo effettuato dal Veterinario, a loro spese.

AVVERTE



CITTA' DI POLICORO

PROVINCIA DI MATERA

Piazza Aldo Moro n. 1

C.A.P. 75025 - TEL. 0835/9019111 - FAX. 0835/972114 - P. IVA 00111210779
www.policoro.gov.it - posta@policoro.gov.it - protocollo@pec.policoro.gov.it

Che, in caso d'inadempienza, i trasgressori della presente Ordinanza saranno puniti secondo i termini di legge.

DISPONE

Di dare diffusione alla presente Ordinanza mediante:

- la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 (quindici) giorni;
- l'inserimento nel sito web del Comune;
- la notifica al Servizio Veterinario U.O.B. dell'A.S.M. ex A.S.L. 5 di Montalbano Jonico, per quanto di competenza;
- la notifica al locale Comando di Polizia Municipale.

La presente Ordinanza, dall'entrata in vigore, ha validità fino al 28-02-2019.

Il Veterinario dell'A.S.M. di Matera e la Polizia Locale di Policoro sono incaricati di vigilare sulla esecuzione della presente Ordinanza.

Policoro, li 9 GEN 2019



Il Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale
-Dott. Enrico MASCA-